

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Comune di Valperga

via Mazzini



**Lavori di consolidamento fabbricato
comunale sito in via Mazzini angolo via Villa**

Ing. Giovanni Data
via della Libertà, 25/b
10070 LEVONE TO
giovanni.data@ording.torino.it

Studio Ingegneria e Progetti

Progetto esecutivo

Oggetto

Schema di contratto

L'impresa

Rev.	Modifiche	Data	Disegnatore	Tavola
0	Emissione	--	ing. Giovanni Data	11
1				
2				
3				
Riferimento		Scala	Scala plot.	
--		--	1-10	

REPERTORIO n.....

CONTRATTO D'APPALTO REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, addì del mese di, alle ore in Valperga avanti a me medesimo in qualità di Segretario comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

-
-

premessi che con determinazione del N esecutiva a norma di legge era disposta l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento fabbricato comunale sito in via Mazzini angolo via Villa, all'impresa con sede in, via, Codice fiscale/partita IVA per mezzo di trattativa privata, preceduta da gara informale; premesso ancora che il capitolato speciale d'appalto suddivide l'importo delle opere oggetto d'appalto pari a € 67.639,83 divisi in € 65.139,83 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.500,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante, non soggetti al ribasso d'asta così come previsto dall' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).

Le parti contrattuali concordano quanto di seguito;

ART.1

Il in qualità di Funzionario responsabile per conto e interesse del Comune di Valperga, in attuazione della determina di cui in premessa, da e concede all'impresa che per mezzo del suo legale rappresentante pro- tempore accetta, l'appalto dei lavori in oggetto, il cui progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale di Valperga con deliberazione n. in data

ART.2

L'appalto viene concesso e accettato a corpo, ai sensi della norma di cui all' art. 53.4 del D.Lgs. 163/2006 sotto l'osservanza dei termini, condizioni e modalità risultanti nel capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione della Giunta comunale n nella lettera di invito in data oltre che nel regolamento generale di cui al DPR 207/10 e nel capitolato generale d'appalto LL.PP. di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145, le cui norme s'intendono qui integralmente richiamate.

I testi normativi di seguito elencati s'intendono parti integranti del presente contratto d'appalto che l'impresa ha l'onere di conoscere, fermo restando la possibilità di reperirli anche presso l'amministrazione appaltatrice;

1. Il capitolato generale
2. Il capitolato speciale d'appalto
3. Gli elaborati grafici progettuali
4. L'elenco prezzi unitari
5. Il piano di sicurezza
6. Il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 207/10 s.m.i. e il D.Lgs. 42/2004 s.m.i.
7. Il Codice Civile

ART.3

Il corrispettivo dovuto dal comune all'appaltatore per corretto adempimento del contratto è stabilito in € (.....) così determinato in seguito al ribasso del% sull'importo a base d'asta soggetto al ribasso, oltre a € per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta così come previsto dall' art. 131 del D.Lgs. 163/2006

ART.4

I lavori sono finanziati con stanziamenti in bilancio.

ART.5

La revisione dei prezzi è disciplinata dalle norme di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006.

ART.6

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, come risulta da polizza fideiussoria n., rilasciata da Agenzia di..... in data

Inoltre l'appaltatore s'impegna a costituire una garanzia fideiussoria o assicurativa per l'erogazione della rata di saldo ed ha presentato idonea polizza assicurativa per tenere indenne la Stazione appaltante dai rischi di esecuzione e ciò fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ex art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/10.

L'appaltatore ha pertanto presentato, ai sensi dell'articolo 29 del C.S.A. e del D.M. 123/2004: polizza C.A.R. (Contractor All Risk) n. rilasciata da Agenzia di, emessa in data, riportante il pagamento del premio di € che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi di danneggiamento delle opere, per una somma pari all'importo del contratto oltre le preesistenze, e che attesta di:

- a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stipulata per una somma non inferiore a Euro 500.000,00, e attesta di:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Si richiama il D.P.R. 207/10 s.m.i. (articolo 125).

La cauzione e le polizze di cui al presente articolo, ancorché non allegate, sono richiamate a fare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.7

Ai sensi del D.P.R. 207/10 sono fissate le seguenti clausole essenziali;

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti

nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F» e dell'articolo 153 del

a. D.P.R. 207/10.

2. Il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in giorni 86 (ottantasei) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista una penale ai sensi del successivo art. 13.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo impegnativo dei lavori, predisposto ai sensi dell' art. 19 del capitolato speciale d'appalto e il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
4. La sospensione dei lavori sono ammesse esclusivamente nelle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 del capitolato speciale di appalto.
5. L'appaltatore qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di terminare i lavori nel termine fissato, potrà richiedere una proroga, secondo le modalità ed i termini previsti nell' art. 15 del capitolato speciale di appalto.
6. La contabilizzazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi è disposta nei tempi e modalità previste negli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.
7. L'Accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capo secondo del capitolato speciale di appalto.
8. Le eventuali controversie relative all'esecuzione dei lavori sono risolte in conformità al disposto dell' art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per quanto compatibile.
9. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente sarà quello di Alessandria.
10. Il presente appalto non può essere ceduto salvo consenso espresso dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto della presente clausola comporta la nullità dell'intero contratto a insindacabile giudizio della Stazione.

ART.8

L'impresa appaltatrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, comprese le norme integrative dello stesso, in vigore nel tempo e nel luogo in cui hanno esecuzione i lavori oggetto d'appalto.

L'impresa appaltatrice si impegna inoltre a rispettare tutti gli impegni assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 55/90.

ART.9

Ai sensi degli art. 17 e 18 della legge 55/90 la ditta appaltatrice si obbliga:

1. A comunicare tempestivamente all'amministrazione della Stazione appaltante ogni modificazione della proprietà dell'impresa o, semplicemente, della sua natura, degli organi tecnici o amministrativi.
2. A trasmettere alla stessa amministrazione della Stazione appaltante, prima dell' inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali- inclusi cassa edile
 - assicurativi e antinfortunistici dei lavoratori oltre che copia dei versamenti contributivi, assicurativi, anche a favore di organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, il tutto entro 10 giorni dal termine ultimo fissato dalle norme in vigore.
3. Ad attuare il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto nel piano di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori. Tale piano deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

ART.10

L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART.11 STATI AVANZAMENTO LAVORI

La Committenza accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, di cui al comma 2 art 23 del capitolato speciale d'appalto, raggiungano un importo lavori superiore al 50% dell'importo contrattuale.

ART.12 COORDINATE BANCARIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. I pagamenti saranno effettuati presso Banca, sede di

Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti: CC n..... CAB Abi, intestato a, autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

ART.13 PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 7 salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare alle penali di cui all'art. 18 [Penale in caso di ritardo] del C.S.A. che si richiama integralmente. Raggiunto il 10% dell'importo del contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di mancato aggiornamento mensile del programma di esecuzione lavori, la Committenza si riserva l'applicazione di una penale.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stati di Avanzamento Lavori successivo.

ART.14 CONTABILITÀ

Si applica quanto stabilito dall'Art. 29, 30, 31 e 32 [Contabilizzazione e liquidazione dei lavori] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART.15 COLLAUDO

Si richiama integralmente quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/10 e dall'art. 54 del C.S.A..

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 16 ESTENSIONE

La Committenza si riserva la facoltà di estendere all'Appaltatore eventuali ulteriori lavori, nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente contratto.

ART.17

Le spese relative al presente contratto, tutte e nessuna esclusa, (inerenti e conseguenti, per esempio, imposte, diritti di cancelleria, ecc.) con l' esclusione dell' iva, comprese quelle al piano operativo di sicurezza e del prescritto cartello di cantiere, sono a totale carico dell' impresa appaltatrice.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti all' impresa appaltatrice sono corrisposti dal tesoriere dell' ente appaltante secondo le seguenti modalità: mandato di pagamento.

ART.18

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori del presente contratto sono soggetti al pagamento dell' I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell' art 40 D.P.R. 131/86.

ART.19

La nullità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto, ma obbliga le parti a sostituirla con un'altra valida ed efficace idonea a raggiungere lo scopo economico e tecnico che le clausole del contratto stesso intendono raggiungere.

Valperga li

LE PARTI CONTRATTUALI:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore approva specificatamente per iscritto gli artt. 7, 13, 14, 17.

L'Appaltatore